



**MINISTERO ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"LEONARDO DA VINCI"**

Liceo delle Scienze Umane - Istituto Tecnico AFM
Sede legale: Via Cavour n.258 00184 ROMA - 06/121128185
e-mail: rmis013006@istruzione.it - rmis013006@pec.istruzione.it
I Municipio - Distretto IX - Codice Mecc. RMIS013006 - C.F. 97197650589
sito web: www.leonardodavinciroma.gov.it

**Comunicazione n. 32
Del 4 novembre 2022**

Ai Docenti
Alla DSGA
Al personale ATA

Oggetto: La valutazione come atto tecnico-pedagogico e come atto amministrativo

" Si richiede di prendere debita visione del testo sottostante, relativo alla valutazione, come atto specifico della funzione docente. Il testo è prodromico per il prossimo Collegio Docenti che sarà convocato all'uopo, in via straordinaria.

«La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni» I successivi commi 4 e 5 ribadiscono come condizioni irrinunciabili - la necessità della coerenza tra valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico e obiettivi di apprendimento previsti nel POF; - la definizione da parte del Collegio dei docenti di modalità e criteri, che fanno parte integrante del POF, per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione.

Tale trasparenza riemerge in tutta la sua evidenza di requisito fondamentale degli atti amministrativi nei casi di ricorso in sede giurisdizionale da parte delle famiglie degli alunni non ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo o che non abbiano superato tale esame. In presenza sia di un semplice reclamo presentato al Dirigente scolastico sia di un ricorso in sede giurisdizionale, in cui l'Istituto sia chiamato in giudizio, risultano fondamentali la chiarezza e completezza della documentazione (registri personali dei docenti, registri di classe, interventi di recupero, verbali ...) da cui si possa evincere la corrispondenza tra i parametri valutativi fissati a inizio anno e il giudizio finale espresso sull'alunno.

Occorre ragionevolmente mirare a rendere le valutazioni meno aleatorie e più costanti da una persona all'altra e puntare ad una maggiore esplicitazione dei criteri. Elaborare criteri talmente generici da risultare privi di significato ha una scarsa utilità.

Occorre, invece, predisporre per ciascuna prova delle griglie di valutazione che elenchino i criteri/dimensioni indagati e individuino per ciascun criterio gli indicatori assunti come qualificanti e inoltre individuino per ciascun indicatore i descrittori che dimostrano il livello conseguito dagli studenti nel raggiungimento di un determinato traguardo.

Il quadro normativo

Partendo dal D.P.R. n.122 del 2009, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni", l'art.10 ha espressamente previsto che "per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono

adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”.

La Legge 170 del 2010, che ha dettato nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, tra le finalità dell'art.2 indica di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; mentre al comma 4 dell'art.5 ha stabilito che “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione [...]”.

Successivamente nel art.6 del D.M. del 12 luglio 2011, prot.5669, cui sono allegate le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, è ribadito che “la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici (...) Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria”

.Analizzando la Legge 170/2010 e il DPR 122/2009 **non v'è dubbio che il legislatore abbia inteso tutelare il diritto allo studio degli alunni con DSA**, prevedendo l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative, ex art.5 comma 2 della legge 170/2010 e una valutazione adeguata al caso trattato ovvero alle specifiche situazioni soggettive ai sensi dell'art.10 del sopracitato DPR; peraltro a sostegno di ciò sopraggiungono anche le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio del 2011 che richiamano appunto gli ausili previsti dalla Legge 170 (par.3).

Appare quindi illogico che si adottino criteri di valutazione univoci per tutti gli alunni perché tale prassi non solo contravviene alle norme suddette, ma si pone palesemente in contrasto con la personalizzazione degli apprendimenti, così come propugnata dalla Legge 53 del 2003 e da uno dei suoi decreti applicativi, il D. Lgs. n.59 del 2004.

Una didattica personalizzata, a dire delle Linee Guida sopra richiamate, “calibra l'offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue preferenze e del suo talento.

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo”.

L'adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative senza una connessa valutazione, con criteri determinati ad hoc sulla base delle specificità del soggetto, risulta manchevole ed incompleta.

E sopra ogni cosa motivare sempre adeguatamente quanto rilevato sugli alunni correlandovi i dovuti interventi in modo da non cadere in difetto di illogicità e contraddittorietà.



Il Dirigente Scolastico Irene de Angelis Curtisi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n 39/93)